

**A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE**

**Verona, 8 febbraio 2021**

**Prot. n. 37/21 – LB/mm**

**Circ. n. 37/FT/4 - 21**

Oggetto: **1) LA LIPE DEL QUARTO TRIMESTRE**  
**2) LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2020**  
**3) LA TASSA DI CC.GG. SUI LIBRI SOCIALI PER L'ANNO 2021**  
**4) MODELLO DI DICHIARAZIONE ANNUALE IVA2021 RELATIVA ALL'ANNO 2020**  
**5) IL CONTROLLO SULLA SPETTANZA DELLE SOMME A FONDO PERDUTO EROGATE PRO COVID**  
**6) L'UTILIZZO E LA CONTABILIZZAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI**

## **LA LIPE DEL QUARTO TRIMESTRE**

*La comunicazione delle liquidazioni Iva (LIPE) relativa all'ultimo trimestre dell'anno presenta alcune particolarità.*

Alle aziende che si occupano direttamente di inviare all'Agenzia delle entrate la comunicazione delle liquidazioni Iva (LIPE), si ricorda che l'adempimento relativo all'ultimo trimestre dell'anno presenta alcune particolarità, che di seguito sono riassunte.

### **Lipe 4° trimestre "incorporata" nella dichiarazione**

È prevista la possibilità di non presentare la comunicazione trimestrale riguardante gli esiti delle liquidazioni periodiche (la cosiddetta LIPE) relativa al quarto trimestre, laddove la dichiarazione Iva annuale contenente i medesimi dati venga trasmessa entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

In pratica, quindi, la LIPE relativa al 4° trimestre 2020 potrà non essere presentata autonomamente laddove si proceda alla trasmissione della dichiarazione annuale Iva 2021, relativa al periodo d'imposta 2020, tassativamente entro la data del 28 febbraio 2021 (in luogo dell'ordinario termine di presentazione fissato al 30 aprile 2021).

A tal fine, nel modello di dichiarazione Iva annuale è presente un quadro VP che riproduce sostanzialmente i contenuti della LIPE e che, come detto, non potrà essere compilato qualora la dichiarazione sia presentata successivamente al mese di febbraio.

Nelle istruzioni alla compilazione del modello viene precisato che, in linea generale, le modalità di compilazione del quadro VP fanno rinvio alle istruzioni per la compilazione della LIPE.

Trattandosi, infine, dei dati relativi al 4° trimestre, il quadro VP del modello dichiarativo annuale non prevede rispetto al modello LIPE il rigo VP12 "interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali" in quanto lo stesso, riferito ai trimestrali per opzione, non va compilato con riferimento ai dati dell'ultimo trimestre dell'anno.

Si evidenzia che l'inserimento in dichiarazione di tale comunicazione è solo una possibilità; al contrario, è comunque possibile procedere al tradizionale invio separato, al pari dei precedenti trimestri.

FT 1/12

## L'Acconto

Va inoltre segnalato il fatto che la comunicazione del quarto trimestre presenta alcune particolarità che devono essere considerate.

Prima di tutto va evidenziato che rispetto ai mesi/trimestri precedenti va compilata la casella dedicata all'acconto Iva: si tratta della casella VP13 "Acconto dovuto". Tale dato va inserito anche l'acconto non è stato effettivamente versato, da parte dei soggetti tenuti a tale versamento.

Qualora l'ammontare dell'acconto risulti inferiore a 103,29 euro, il versamento non deve essere effettuato e pertanto nel rigo non va indicato alcun importo.

La casella metodo deve essere compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell'acconto:

- "1" storico;
- "2" previsionale;
- "3" analitico – effettivo;
- "4" soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, etc.

## Contribuenti trimestrali

I soggetti che adottano la periodicità trimestrale per la liquidazione dell'Iva devono osservare alcune accortezze nella compilazione della LIPE relativa al quarto trimestre.

Per tali soggetti le istruzioni precisano che nella compilazione della comunicazione non si deve tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio da effettuare in sede di dichiarazione annuale (come ad esempio il calcolo definitivo del pro rata o la rettifica della detrazione, ovvero ancora nel caso di applicazione di particolari regimi speciali).

Poiché i contribuenti trimestrali liquidano il quarto trimestre in dichiarazione, la corrispondente comunicazione nei fatti risulta essere parziale: le istruzioni, infatti, precisano che essi non devono procedere alla compilazione dei rigi relativi alla liquidazione ed in particolare i rigi VP11, VP12 e VP14.

È bene ricordare che, al contrario, i contribuenti che liquidano l'imposta a cadenza mensile, per i quali l'ultima LIPE raggruppa gli ultimi tre mesi dell'anno, dovranno comunque dare evidenza del debito d'imposta del rigo VP14 colonna 1.

I contribuenti trimestrali devono inoltre prestare attenzione alla compilazione del rigo VP1, riguardante il periodo di competenza della liquidazione. I contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali, ai sensi dell'articolo 7, D.P.R. 542/1999 (trimestrali per opzione), devono indicare in colonna 2 il valore "5" con riferimento al quarto trimestre solare.

## LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2020

*La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata entro il 31 marzo 2021 ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, nell'anno 2020.*

La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata entro il 31 marzo 2021 ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, nell'anno 2020.

La certificazione Cupe non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

Possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale, verificandosi la presunzione di cui all'articolo 47, comma 1, Tuir (in questi casi, la società emittente ha l'obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile).

Il modello Cupe da utilizzare e le relative istruzioni sono disponibili al link

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/dichiarazioni/cupe-2020/modello-cupe-2020>.

Particolare attenzione va prestata con riguardo all'esposizione dei dividendi a cui risulta applicabile la disciplina che ha equiparato il trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, il cui prelievo è formato da una ritenuta a titolo di imposta del 26%. Tale disposizione si applica facendo riferimento all'anno di produzione degli utili.

Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione venga deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni del D.M. 26 maggio 2017 (pertanto, gli utili maturati entro il 31 dicembre 2017 avranno un trattamento differenziato a seconda che facciano riferimento a partecipazioni qualificate o non qualificate).

### **Gli utili e i proventi corrisposti nel 2020 che vanno certificati**

Il modello Cupe va consegnato da parte dei soggetti che hanno corrisposto le somme ai singoli percipienti entro il 31 marzo 2021 (non va trasmesso all'Agenzia delle entrate).

I percettori degli utili dovranno utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi relativa al periodo di imposta 2020.

Le somme da certificare mediante il modello Cupe fanno principalmente riferimento:

- alle riserve di utili distribuite;
- alle riserve di capitale distribuite;
- agli utili derivanti dalla partecipazione in Siiq e in Siinq (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto;
- ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
- agli interessi (riqualificati come dividendi) dei finanziamenti eccedenti di cui all'art.98 del Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;
- alle remunerazioni nei contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza con apporto di capitale ovvero di capitale e opere e servizi.

L'obbligo di certificazione sussiste anche per i dividendi corrisposti a soggetti non residenti se assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d'imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia.

Non devono essere certificati da parte delle società emittenti:

- gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 27 e 27-ter, D.P.R. 600/1973;
- gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7, D.Lgs. 461/1997.

### **Dividendi**

Pertanto, prendendo a riferimento il caso più frequente di compilazione, ossia quello riguardante la distribuzione di riserve di utili ai soci di società di capitali non quotate e non trasparenti:

- non dovrà essere rilasciata alcuna certificazione ai soci non qualificati in quanto il dividendo è stato erogato al netto della ritenuta a titolo di imposta;
- per i soci qualificati (coloro che possiedono una quota di partecipazione superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea o una quota di partecipazione al capitale superiore al 25%) una frazione del dividendo dovrà concorrere al reddito complessivo del percettore. Va emessa la certificazione solo nel caso in cui sia avvenuta una distribuzione di utili formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è stata deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 e la cui erogazione è avvenuta nel 2020.

A seconda dell'anno di formazione della riserva di utili distribuita, affinché il socio possa conoscere da quale riserva è stato attinto il dividendo distribuito, andranno compilati:

- il punto 28 se il dividendo deriva da utili prodotti fino al 2007, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 40%;

- il punto 29 se il dividendo deriva da utili prodotti dal 2008 al 2016, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 49,72%;
- il punto 30 se il dividendo deriva da utili prodotti nel 2017, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 58,14%.

## **LA TASSA DI CC.GG. SUI LIBRI SOCIALI PER L'ANNO 2021**

*Il prossimo 16 marzo le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2021.*

Il prossimo 16 marzo le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2021.

Si tratta di un versamento forfettario da effettuarsi annualmente a prescindere dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine, nella misura di:

- 309,87 euro per la generalità delle società
- 516,46 euro per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2021 superiore a 516.456,90 euro

Resta in vigore anche l'obbligo, all'atto della vidimazione dei libri sociali, di apporre la marca da bollo nella misura di 16 euro ogni 100 pagine. In occasione della vidimazione sarà necessario esibire alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) il versamento della tassa di concessione governativa eseguito per l'anno in corso.

### **Soggetti esclusi**

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:

- le società di persone;
- le società cooperative;
- le società di mutua assicurazione;
- gli enti non commerciali;
- le società di capitali sportive dilettantistiche.

Per tutti i soggetti sopra elencati, a esclusione delle società di capitali sportive dilettantistiche, permane in ogni caso l'assoggettamento a imposta di bollo nella misura "doppia" (pari a 32 euro) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

### **Libri per i quali è obbligatoria la vidimazione**

La vidimazione iniziale è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 2421, cod. civ., in particolare si tratta del:

- libro dei soci;
- libro delle obbligazioni;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del C.d.A.;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Si ricorda che i libri contabili previsti dal codice civile, ovvero libro giornale e libro degli inventari non vanno vidimati ma numerati in maniera progressiva al momento dell'utilizzo, su di essi deve essere apposta, precedentemente all'utilizzo, una marca da bollo nella misura di 16 euro per ogni 100 pagine.

Quanto invece ai registri Iva e registro beni ammortizzabili essi non devono essere vidimati, sono soggetti a numerazione ma non alla apposizione della marca da bollo.

### **Versamento**

Il versamento deve essere effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 7085 nella sezione "Erario" e indicando, quale annualità, il 2021, anno per il quale si versa la tassa.

Solo in sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino postale.

### **Sanzioni**

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

## **MODELLO DI DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2021 RELATIVA ALL'ANNO 2020**

*L'Agenzia delle entrate ha pubblicato il modello di dichiarazione annuale IVA2021 relativo all'anno 2020 con le relative istruzioni di compilazione.*

Con il provvedimento direttoriale prot. n. 13095/2021 del 15 gennaio 2021 l'Agenzia delle entrate ha pubblicato il modello di dichiarazione annuale IVA2021 relativo all'anno 2020 con le relative istruzioni di compilazione, al fine di permettere ai soggetti obbligati di assolvere al tradizionale adempimento dichiarativo annuale previsto ai fini Iva. La dichiarazione, che può essere ordinariamente presentata già dal 1° febbraio ma non oltre il successivo 30 aprile 2021, presenta anche quest'anno rilevanti novità dal punto di vista strutturale.

Descriviamo pertanto le novità del modello, riservando maggior spazio a quelle ritenute di maggiore interesse.

### **Le principali novità in sintesi**

- viene introdotto un nuovo rigo VA16 finalizzato all'indicazione dei versamenti sospesi a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid19;
- viene modificata la modalità di compilazione del quadro VQ al fine di limitare lo stesso al solo "ripristino" del credito IVA connesso ad omessi versamenti periodici relativi agli anni 2018 e 2019;
- viene introdotto un nuovo rigo VL41 al fine di gestire gli omessi versamenti periodici relativi all'anno 2020 in presenza di un risultato a credito.

### **Versamenti sospesi causa Covid-19: il nuovo rigo VA16**

Come evidenziato nello schema precedente, nel quadro VA del modello di dichiarazione IVA2021 viene inserito un nuovo rigo VA16 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Si tratta dei soggetti che, avendone titolo in base alle disposizioni normative emanate nel corso del 2020, non hanno effettuato nel 2020, alle scadenze previste, i versamenti Iva (compreso il saldo 2019).

In particolare, va indicato:

- nel campo 1 lo specifico codice relativo alla disposizione normativa della sospensione desumibile dalla tabella di seguito riportata;
- nel campo 2 l'importo dei versamenti sospesi relativi al codice di campo 1.

### **I casi di sospensione dei versamenti**

#### **Codice 2**

Soggetti aventi residenza, sede legale/operativa nel territorio dei Comuni di cui all'Allegato 1 del D.P.C.M. 23 febbraio 2020.

**Codice 4**

Soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale/operativa nel territorio dello Stato indicati all'articolo 61, comma 2, D.L. 18/2020, ad eccezione dei soggetti di cui alla lettera b) della citata norma.

**Codice 5**

Soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale/operativa nel territorio dello Stato indicati all'articolo 61, comma 2, lettera b), D.L. 18/2020 (ad esempio, federazioni sportive, etc.).

**Codice 6**

Soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale/operativa nel territorio dello Stato, con ricavi/compensi 2019 non superiori a 2 milioni di euro (articolo 62, comma 2, D.L. 18/2020)

Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale/operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (articolo 62, comma 3, D.L. 18/2020).

**Codice 7**

Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno subito una diminuzione del fatturato nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 (articolo 18, commi 1, 3 e 6, D.L. 23/2020).

**Codice 8**

Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno subito una diminuzione del fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 (articolo 18, commi 1, 3 e 6, D.L. 23/2020).

**Codice 9**

Soggetti esercenti attività d'impresa, arte professione che hanno subito una diminuzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 e soggetti esercenti le medesime attività che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 31 marzo 2019 (articolo 18, commi 1, 3, 5 e 6, D.L. 23/2020).

**Codice 12**

Soggetti esercenti attività economiche varie. Sospensione versamenti Iva in scadenza nel mese di novembre 2020 (articolo 13-ter, D.L. 137/2020).

**Codice 13**

Soggetti esercenti attività economiche varie. Sospensione versamenti Iva in scadenza nel mese di dicembre 2020 (articolo 13-quater, D.L. 137/2020).

**Omessi versamenti Iva periodici: le modifiche ai quadri VL e VQ**

Come precisato nelle istruzioni alla compilazione del quadro VQ, tale quadro (introdotto nel modello dichiarativo dello scorso anno) è stato previsto per consentire la determinazione del credito maturato a seguito di versamenti di Iva periodica "non spontanei" ovvero ripresi dopo la sospensione per eventi eccezionali, relativi ad anni d'imposta precedenti quello di riferimento della presente dichiarazione.

In concreto, quindi, la compilazione del quadro VQ presente nel modello di dichiarazione IVA2021 relativo al 2020, permette di far emergere il credito maturato collegabile ai versamenti IVA periodici "non spontanei" relativi agli anni 2018 e 2019.

Per quanto riguarda, invece, il recupero di versamenti periodici relativi all'anno 2020 non eseguiti nei termini tramite ravvedimento operoso (casistica riconducibile ai versamenti "spontanei"), l'informazione dovrà altresì emergere dai dati indicati nel quadro VL del modello dichiarativo.

**La novità del quadro VQ**

Nel quadro VQ è stato inoltre introdotto il nuovo campo 7 denominato "Versamenti sospesi per eventi eccezionali" (non collegati alle sospensioni dovute all'emergenza epidemiologica da Covid-19) nel quale indicare l'Iva periodica versata a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per "eventi eccezionali" tra il giorno successivo alla presentazione del modello di dichiarazione IVA2020 relativo all'anno 2019 e la data di presentazione dell'attuale modello dichiarativo IVA2021 per l'anno 2020.

Ai soli fini di "monitoraggio" viene inserito nel quadro VL del modello dichiarativo IVA2021 un nuovo rigo VL41 nel quale indicare, con riferimento al 2020, le seguenti informazioni:

- nel campo 1, la differenza (positiva) tra l'Iva periodica dovuta e l'Iva periodica versata, pari alla differenza tra il campo 2 e la somma dei campi 3, 4 e 5 del rigo VL30;



- nel campo 2, la differenza (positiva) tra il credito "potenziale" che si sarebbe generato in caso di integrale versamento dell'Iva periodica entro la data di presentazione del modello di dichiarazione IVA2021 e il credito "effettivo" di rigo VL33. Detto rigo, precisano le istruzioni, va compilato solo se la predetta differenza è positiva. Il "credito potenziale" è pari al risultato, se positivo, della somma algebrica dei seguenti campi: (VL4 + VL11, col. 1 + VL12, col. 1 + VL24 + VL25 + VL26 + VL27 + VL28 + VL29 + VL30, col. 1 + VL31) – (VL3 + VL20 + VL21 + VL22 + VL23).

### **Le altre novità del modello IVA2021**

In aggiunte alle modifiche in precedenza descritte evidenziamo in forma di rappresentazione schematica le altre novità ricavabili dalla lettura delle istruzioni alla compilazione del modello di dichiarazione annuale IVA2021 per l'anno 2020.

#### **Quadri VE-VF**

- vanno ricomprese nel rigo VE33 le cessioni di beni e/o prestazioni di servizi esenti ai sensi dell'art.124 DL 34/2020 ("Decreto Rilancio") (ad esempio, cessioni di mascherine e altri dispositivi di protezione individuali) mentre i relativi acquisti vanno indicati nel rigo VF16 campo 2;
- viene inserita nella sezione 3 del quadro VF, al rigo VF30, una nuova casella 10 riservata ai produttori agricoli che hanno applicato il regime forfetario previsto per l'attività di oleoturismo di cui alla L.160/2019 (Legge di Bilancio per l'anno 2020);
- viene introdotto nel rigo VF34 un nuovo campo 9 dedicato alle operazioni esenti collegate all'emergenza epidemiologica da Covid19 che non debbono influenzare il calcolo del pro rata generale di detrazione.

#### **Quadro DI**

- a seguito delle novità introdotte in materia di dichiarazioni d'intento a opera dell'articolo 12-septies, D.L. 34/2019 ("Decreto Crescita") viene soppresso il quadro VI relativo all'indicazione degli estremi delle dichiarazioni d'intento ricevute.

#### **Quadro VO**

- viene inserito un nuovo rigo VO16, riservato ai soggetti che effettuano servizi di telecomunicazione, tele radiodiffusione ed elettronici (cosiddetti servizi "TTE") di cui al nuovo art.7-octies DPR 633/72 nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati UE diversi dall'Italia (disposizione in vigore dal 10 giugno 2020). Tale casella va barrata - in presenza nell'anno precedente di un ammontare complessivo delle predette operazioni non superiore a 10.000 euro - per comunicare l'opzione dal 2020 per l'applicazione dell'Iva nello Stato UE del committente;
- viene inserita nel rigo VO26 una casella che permette di comunicare – già per l'anno 2020 - la revoca dell'opzione per il metodo registrato=incassato di cui all'articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973 (contribuenti in contabilità semplificata per cassa);
- viene inserito un nuovo rigo VO36 riservato ai soggetti esercenti l'attività oleoturistica per comunicare l'opzione – già dall'anno 2020 - per l'applicazione dell'Iva e del reddito nei modi ordinari.

### **Nuova ipotesi di esonero da visto per compensazioni/rimborsi in caso di buona pagella Isa**

Come per lo scorso modello dichiarativo, per i contribuenti soggetti alla disciplina degli indicatori sintetici di affidabilità (i cosiddetti Isa) che nel periodo d'imposta 2019 hanno conseguito un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8, spettano ai fini Iva una serie di benefici tra cui:

- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto;
- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui.

Quest'anno, per effetto delle disposizioni contenute nel provvedimento direttoriale n. 183037 del 30 aprile 2020, con cui l'Agenzia delle entrate individua i livelli di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2019 cui sono collegati i benefici premiali previsti dall'articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017, i benefici premiali per la compensazione e il rimborso del credito Iva spettano anche ai contribuenti che abbiano raggiunto un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8,5 calcolando la media dei punteggi relativi ai periodi d'imposta 2018 e 2019.

Viene pertanto confermata anche nel modello di dichiarazione annuale IVA2021, nel riquadro "Firma della dichiarazione" del Frontespizio, la casella denominata "Esonero dall'apposizione del visto di conformità" che dovrà però essere barrata, nonostante la descrizione richiami il solo visto di conformità, per segnalare tutte le situazioni di esonero descritte in precedenza e che comprendono quindi anche l'esonero da prestazione della garanzia per i rimborsi. A conferma di ciò, si richiamano anche le istruzioni alla compilazione del campo 7 denominato "Esonero garanzia" del rigo VX4 riferito ai rimborsi, nelle quali si precisa che il campo non deve essere compilato dai contribuenti che hanno applicato gli Isa e che risultano esonerati ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 11, lettera b), D.L. 50/2017; tale situazione va infatti segnalata, come detto, barrando la casella "Esonero dall'apposizione del visto di conformità" posta nel riquadro "Firma della dichiarazione" del frontespizio.

## **IL CONTROLLO SULLA SPETTANZA DELLE SOMME A FONDO PERDUTO EROGATE PRO COVID**

*In questi giorni il Medio Credito Centrale sta effettuando un'attività di controllo ai beneficiari del finanziamento.*

Tra i numerosi interventi urgenti varati dal Governo con il D.L. 23/2020, erano compresi anche i termini e le condizioni per accedere ai finanziamenti per sostenere la liquidità delle imprese.

Si trattava di 2 diversi interventi, uno dei quali prevedeva l'erogazione di finanziamenti in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa era stata danneggiata dall'emergenza Covid-19.

Tali finanziamenti, messi a disposizione dal sistema bancario, per norma di legge, dovranno essere restituiti non prima di 24 mesi dall'erogazione e avranno una durata massima pari a 72 mesi.

L'importo del finanziamento non poteva superare il 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia e, comunque, non superiore a 25.000 euro.

Considerata la situazione di generalizzata difficoltà legata al primo lockdown molte sono state le aziende che hanno fatto ricorso al credito.

Nel Decreto Rilancio sono stati previsti diversi strumenti che l'Agenzia delle entrate poteva utilizzare per verificare che i fondi fossero effettivamente erogati ad aziende in difficoltà, in particolare il Legislatore ha previsto che l'Agenzia, dopo aver erogato il contributo a fondo perduto, potrà avviare controlli sulle richieste pervenute e accettate, così da accertarne la corrispondenza con i requisiti previsti dallo stesso Decreto Rilancio.

In questi giorni l'attività di controllo di cui sopra sta avendo seguito, e in particolare vogliamo informarvi che il Medio Credito Centrale sta inviando ai beneficiari del finanziamento la seguente lettera: "*Fondo di garanzia per le PMI di cui alle leggi 662/96 (art. 2, comma 100, lett. a) e 266/97 (art. 15). Comunicazione inizio attività ispettiva.*

*Posizione MCC n. XXXXXX – CLIENTE XXXX*

*Operazione di GARANZIA DIRETTA*

*Si comunica che l'operazione di cui al numero di posizione in oggetto, per la quale è stato richiesto l'intervento pubblico di garanzia, è sottoposta a controllo documentale ai sensi della normativa di riferimento vigente ed in particolare del D.M. 2 settembre 2015 e delle Disposizioni Operative in vigore per le domande di ammissione presentate dal 5 marzo 2019, approvate con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 febbraio 2019.*

*Si informa pertanto, che su codesta impresa il Gestore sta svolgendo degli accertamenti rivolti alla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità attestati dalla stessa nella richiesta di agevolazione, secondo quanto previsto dal D.M. 18/04/2005.*

*Nel caso in cui il Gestore riesca autonomamente a concludere l'attività di accertamento, verrà inviata all'indirizzo pec sopra evidenziato, una comunicazione con la quale verranno comunicate le risultanze della predetta attività.*

*Qualora invece, il Gestore dovesse ritenere necessaria l'acquisizione di ulteriori informazioni e/o documenti ai fini del completamento degli accertamenti, verrà inviata un'ulteriore comunicazione a codesta impresa, che dovrà pertanto produrre."*



## L'UTILIZZO E LA CONTABILIZZAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI

*Nella presente procedura si evidenziano le modalità di utilizzo e contabilizzazione del credito d'imposta riconosciuto per l'acquisto dei beni strumentali.*

Va rammentato che il credito d'imposta è stato introdotto lo scorso anno dalla L. 160/2019 ed è stato riproposto dalla L. 178/2020 con riferimento agli investimenti effettuati a decorrere dallo scorso 16 novembre 2020; oltre all'allungamento della finestra temporale, sono state aumentate le misure del bonus e sono state introdotte nuove fattispecie.

Si riportano alcune tabelle riepilogative delle tipologie di investimenti agevolati e dei relativi benefici riconosciuti (ossia la misura del credito d'imposta, rapportato all'investimento effettuato).

Si rammenta, peraltro, che recentemente sono stati approvati i codici tributo da utilizzare per spendere in compensazione nel modello F24 detto credito.

### Le misure del credito

Con riferimento ai beni "ordinari" (ossia gli investimenti che non hanno i requisiti tecnologici e di interconnessione che possono farli rientrare nel novero di "industria 4.0") il bonus è stato incrementato per il solo 2021 al 10%, mentre dal 2022 tornerà al 6% (su queste misure però sono attesi possibili interventi che potranno diminuire il bonus, forse anche retroattivamente).

Dal 16 novembre 20 sono agevolabili anche gli acquisti di software "ordinari".

Le misure ordinarie

Da 01.01.2020 a 31.12.2020 (30.06.2021 con «prenotazione»)	6% max:2 milioni di euro
Da 16.11.2020 a 31.12.2021 (30.06.2022 con «prenotazione») comma 1055	10% - 15% (smart working) max: 2 milioni di euro (materiali) e 1 milione di euro (immateriali)

Da 01.01.2022 a 31.12.2022 (30.06.2023 con «prenotazione»)	6% max: 2 milioni di euro (materiali) e 1 milione di euro (immateriali)
---	---

Si tenga conto che nel verificare il momento in cui l'investimento è stato realizzato occorre considerare una "proroga" di 6 mesi, nel caso in cui al 31.12 dell'anno precedente sia stato effettuato l'ordine del bene e sia stato pagato un acconto di almeno il 20%.

Con riferimento ai beni tecnologici 4.0 il bonus è decisamente più elevato e dipende dal momento in cui è stata fatto l'investimento e dall'importo di questo (occorre verificare lo scaglione dimensionale). Si evidenzia che oltre ai beni materiali (di cui all'allegato A della L. 232/2016) sono agevolabili anche alcuni beni immateriali (di cui all'allegato B della L. 232/16, quali software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni).

Le misure "maggiorate"

Materiali	Da 01.01.2020 a 31.12.2020 (30.06.2021 con «prenotazione»)	Da 16.11.2020 a 31.12.2021 (30.06.2022 con «prenotazione») comma 1056	Da 01.01.2022 a 31.12.2022 (30.06.2023 con «prenotazione») comma 1057
≤ 2,5 milioni di euro	40%	50%	40%
> 2,5 milioni di euro ≤ 10 milioni di euro	20%	30%	20%
> 10 milioni di euro ≤ 20 milioni di euro	—	10%	10%

<b>Immateriali</b>	<b>Da 01.01.2020 a 31.12.2020 (30.06.2021 con «prenotazione»)</b>	<b>Da 16.11.2020 a 31.12.2022 (30.06.2023 con «prenotazione» comma 1058)</b>
≤ 700.000 euro	15%	20%
≤ 1 milione di euro	—	

Tali crediti d'imposta sono utilizzabili secondo diversi presupposti:

- il credito previsto dalla L. 160/2019 era utilizzabile nell'anno successivo all'entrata in funzione del bene; pertanto gli investimenti effettuati nel 2020 in applicazione di tale disposizione danno diritto ad un credito d'imposta utilizzabile già dallo scorso 1.1 (in realtà serviva l'approvazione dei codici tributo necessari, che sono stati recentemente introdotti dalla risoluzione n. 3/E/2021);
- il nuovo credito introdotto dalla L. 178/2020, al contrario, può essere già utilizzato a partire dal momento in cui avviene l'entrata in funzione del bene (per i beni ordinari) ovvero l'interconnessione (per i beni 4.0), senza attendere il successivo periodo d'imposta.

Cambia anche la modalità di fruizione del credito:

- il credito previsto dalla L. 160/2019 era utilizzabile su di un arco di 5 anni (3 per gli immateriali 4.0), in quote costanti;
- il nuovo credito introdotto dalla L. 178/2020, al contrario, può essere già utilizzato in un periodo molto più breve, ossia 3 anni. Per i beni ordinari, se il contribuente ha ricavi inferiori ai 5 milioni di euro, è possibile l'utilizzo in unica soluzione.

### I tempi di utilizzo

	<b>Da 01.01.2020 a 31.12.2020</b>	<b>Da 16.11.2020 a 31.12.2021</b>	<b>Da 01.01.2022 a 31.12.2022</b>
Materiali 4.0	5	3	3
Immateriali 4.0	3		
Materiali e immateriali «No 4.0»	5	3 (se ricavi < 5 milioni: 1)	

### I codici tributo

Con la risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021 sono stati approvati i codici tributo da utilizzare per la compensazione nel modello F24 di detti crediti d'imposta; tali compensazioni dovranno avvenire esclusivamente utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (quindi queste deleghe F24 non possono essere presentate tramite i canali home banking).

Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato "AAAA".

Per il credito d'imposta previsto dalla L. 160/2019 i codici tributo sono i seguenti:

- beni ordinari: "6932" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, comma 188, legge n. 160/2019";
- beni materiali 4.0: "6933" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 189, legge n. 160/2019";
- beni immateriali 4.0: "6934" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 190, legge n. 160/2019".

Analogamente, sono stati introdotti anche i codici tributo utilizzati per il nuovo credito d'imposta introdotto dalla L. 178/2020:

- beni ordinari materiali e immateriali: "6935" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020";

- beni materiali 4.0: "6936" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020";
- beni immateriali 4.0: "6937" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020".

## La contabilizzazione

Il credito d'imposta riconosciuto per gli investimenti è da considerarsi un contributo in conto impianti, e consiste in una erogazione da un soggetto pubblico a favore del contribuente per incentivarlo a effettuare investimenti.

I contributi in conto impianti sono riferiti e commisurati al costo dei cespiti e come tali partecipano direttamente o indirettamente alla formazione del risultato dell'esercizio secondo il criterio della competenza.

Secondo il principio contabile Oic 16, i contributi in conto impianti sono rilevati nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati. Si iscrivono infatti in bilancio quando si tratta di contributi acquisiti sostanzialmente in via definitiva.

Con riferimento al credito d'imposta in commento la ragionevole certezza del beneficio si ottiene con l'entrata in funzione (per i beni ordinari) ovvero con l'interconnessione (per i beni 4.0); al rispetto dei requisiti il diritto a fruire del credito d'imposta avviene automaticamente.

Sotto il profilo contabile, il principio contabili indica 2 modalità. I contributi in conto impianti commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali sono rilevati a Conto economico con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dei cespiti.

Ciò può essere applicato con 2 metodi:

a) con il primo metodo (**metodo indiretto**) i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al Conto economico nella voce A5 "altri ricavi e proventi", e quindi rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di "risconti passivi"; di conseguenza, sono imputati al Conto economico, da un lato, gli ammortamenti calcolati sul costo lordo delle immobilizzazioni materiali, dall'altro, gli altri ricavi e proventi per la quota di contributo di competenza dell'esercizio. L'iscrizione del contributo in apposita voce tra i risconti passivi, da ridursi ogni periodo con accredito al Conto economico, lascia inalterato il costo dell'immobilizzazione, ma produce gli stessi effetti sull'utile dell'esercizio e sul patrimonio netto della contabilizzazione del contributo come riduzione del costo.

Esempio:

A gennaio 2021 Alfa srl (ricavi pari ad euro 2 milioni) ha acquistato un bene strumentale al prezzo di euro 10.000, immediatamente entrato in funzione; il credito d'imposta (10%) è pertanto pari ad euro 1.000 ed immediatamente utilizzabile. Aliquota di ammortamento del 20%.

Di seguito la contabilizzazione con metodo indiretto.

Immobilizzazione	a	Fornitore	10.000
Credito d'imposta investimenti	a	Contributo conto impianti (A5 c/e)	1.000
Ammortamento	a	Fondo ammortamento	2.000

Poiché l'ammortamento del bene avviene sull'arco di 5 anni, anche il provento legato al contributo deve essere ripartito sul medesimo arco temporale; il primo anno andrà quindi scontato una quota pari a 4/5 del contributo.

Contributo conto impianti (A5 c/e)	a	Risconti passivi	800
------------------------------------	---	------------------	-----

Da notare che tale sconto del provento nulla ha a che fare con l'utilizzo del credito, che invece è legato alle indicazioni previste dalla norma.

In particolare, gli investimenti effettuati ai sensi della L. 178/2020 da soggetti con ricavi inferiori ai 5 milioni di euro danno un credito d'imposta utilizzabile in unica soluzione.

b) con il secondo metodo (**metodo diretto**) i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono. Di conseguenza, sono imputati al Conto economico solo gli ammortamenti determinati sul valore dell'immobilizzazione materiale al netto dei contributi.

Immobilizzazione	a	Fornitore	10.000
Credito d'imposta investimenti	a	Immobilizzazione	1.000
Ammortamento	a	Fondo ammortamento	1.800

Come detto, la fruizione del credito non varia ed è indipendente dalla modalità di contabilizzazione prescelta.

L'Ufficio Fiscale Tributario rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e con l'occasione porge distinti saluti.

Il Direttore  
Lorenzo Bossi

